



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 2-2021**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**32**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# Diritto e Religioni

## Semestrale

### Anno XV – n. 2-2021

#### Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

#### *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

#### *Struttura della rivista:*

#### Parte I

##### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

##### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

#### Parte II

##### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

##### RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carni,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

#### Parte III

##### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

##### RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

## Diritto e Religioni

### Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

## *Criteri per la valutazione dei contributi*

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

**Tipologia** – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

**Criteri** – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

**Doveri e compiti dei valutatori** – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

**Esiti** – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

**Riservatezza** – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

**Valutatori** – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

**Vincolatività** – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

**Eccezioni** – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

# *Delitto di turbatio sacrorum e strumentalizzazione mafiosa dei riti religiosi: la tutela del sentimento religioso collettivo nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione*

## *Crime of turbatio sacrorum and mafia instrumentalization of religious rites: the protection of collective religious feeling in the most recent case law of the Court of Cassation*

FABIO BALSAMO

### RIASSUNTO

*Il contributo, a partire dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, intende approfondire il tema della lesione del sentimento religioso collettivo perpetrata attraverso la strumentalizzazione malavitosa dei riti religiosi. La rilevanza che assumono, ai fini dell'accertamento della sanzionabilità penale di siffatte condotte, le disposizioni che, in ambito ecclesiale, regolamentano l'ordinario svolgimento delle funzioni e delle pratiche religiose e la possibilità della comunità religiosa lesa di costituirsi parte civile nel processo penale confermano l'importanza che può rivestire l'azione di repressione del delitto di turbatio sacrorum quale strumento di reciproca collaborazione tra ordinamento statale e ordinamento canonico nelle rispettive azioni di contrasto al crimine organizzato.*

### PAROLE CHIAVE

*Art. 405 c.p.; turbatio sacrorum; turbamento di funzioni religiose; strumentalizzazione mafiosa dei riti religiosi*

### ABSTRACT

*This paper, starting from the most recent case law of the Court of Cassation, intends to deepen the theme of the lesion of the collective religious feeling perpetrated through the criminal manipulation of religious rites. The relevance that assume for the purposes of ascertaining the criminal sanctionability of such conduct those provisions which, in the ecclesiastical context, regulate the ordinary performance of religious ceremonies and practices and the possibility of the religious community injured to constitute itself as civil plaintiff in the criminal trial confirm the importance that the action of repression of the crime of turbatio sacrorum can represent as an instrument of reciprocal collaboration between State and canonical legal systems in the respective actions against organized crime.*

**KEYWORDS**

*Art. 405 of Italian Criminal Code; turbatio sacrorum; disturbance of religious rites; mafia instrumentalization of religious rites*

**SOMMARIO:** 1. *Il rinnovato interesse per un reato di «rara applicazione giurisprudenziale»* – 2. *L'accertamento della turbativa al regolare svolgimento delle processioni del culto cattolico attraverso il rinvio alle norme canoniche* – 3. *Violazione di norme canoniche e configurabilità del delitto di turbatio sacrorum* – 4. *Verso una tutela “integrale” del sentimento religioso collettivo: l'art. 405 c.p. come presidio contro la strumentalizzazione dei riti e delle funzioni religiose* – 5. *Un ulteriore strumento di contrasto ecclesiale alle mafie: la costituzione di parte civile della comunità di fedeli lesa dalla distorsione malavitosa dei riti religiosi* – 6. *Riflessioni conclusive*

1. *Il rinnovato interesse per un reato di «rara applicazione giurisprudenziale»*<sup>1</sup>

A differenza degli altri «delitti contro le confessioni religiose»<sup>2</sup>, il reato di

---

<sup>1</sup> Cfr. FABIO BASILE, *I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell'opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 20, 2018, p. 1 ss., specialmente pp. 1-2, in cui l'Autore definisce i delitti di cui agli artt. 403-405 «un corpo di delitti di rara applicazione giurisprudenziale (soprattutto in tempi recenti), ma di relevantissimo valore simbolico».

<sup>2</sup> In dottrina sono numerosi gli studi dedicati alla materia dei delitti contro il sentimento religioso, soprattutto all'indomani della novella legislativa del 2006 (l. 24 febbraio 2006, n. 85). In proposito cfr. PAOLO CAVANA, *Occupazione di chiese e profili sanzionatori dell'utilizzo arbitrario di edifici aperti al pubblico*, in *Giurisprudenza Italiana*, 8-9, 2000, p. 1703 ss.; MARIA CRISTINA IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2004; COSTANTINO VISCONTI, *La tutela penale della religione nell'età post-secolare e il ruolo della Corte Costituzionale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 2005, p. 1029 ss.; ROBERTO MAZZOLA, *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2005, p. 65 ss.; ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2006, p. 437 ss.; NATASCIA MARCHEI, «Sentimento religioso» e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa, Giuffrè, Milano, 2006; MARCO CANONICO, *Tutela penale del sentimento religioso ed attuazione normativa della Costituzione dopo oltre mezzo secolo*, in *Diritto e religioni*, 1, 2007, p. 196 ss.; VINCENZO PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2007; GIUSEPPE LEZIROLI, *La tutela penale della religione fra la Carta e la Corte*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), febbraio 2008, p. 1 ss.; NATASCIA MARCHEI, *La protezione penale della religione tra tutela del sentimento e tutela dell'identità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2008, p. 153 ss.; PIERLUIGI CIPOLLA, *Il nuovo diritto penale della religione alla luce dei lavori preparatori della l. 24 febbraio 2006, n. 85*, in *Giurisprudenza di merito*, 6, 2009, p. 1753 ss.; DAVID BRUNELLI (a cura di), *Diritto penale della libertà religiosa*, Giappichelli, Torino, 2010; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 155 ss.; LUIGI LACROCE, *La tutela penale del sentimento religioso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 3-4, 2012, p. 663 ss.; FABIO BASILE, *A cinque anni*



*turbatio sacrorum*, negli ultimi anni, ha suscitato un rinnovato interesse.

Lo dimostra il dibattito che si è sviluppato in dottrina, durante la prima fase dell'emergenza pandemica da Covid-19, circa la possibile configurabilità del delitto di cui all'art. 405 c.p. nei confronti di qualche isolato tentativo della forza pubblica<sup>3</sup> di interrompere, senza preavviso, la celebrazione delle cerimonie e dei riti religiosi in ottemperanza alle restrizioni governative imposte per il contenimento del contagio<sup>4</sup>.

---

dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico-pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p., in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), maggio 2011, p. 1 ss.; ANTONIO VITALE, *La tutela del sentimento religioso*, in MARIA CRISTINA FOLLIERO, ANTONIO VITALE, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti, Regole, Quaderno 2, I principi scritti*, Giappichelli, Torino, 2013, specialmente p. 39 ss.; FABIO BASILE, *I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell'opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 20, 2018, p. 1 ss.; ANGELO LICASTRO, *Il "nuovo" volto delle norme penali a tutela del sentimento religioso nella cornice dei così detti "reati di opinione"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 2, 2020, p. 49 ss.

<sup>3</sup> Gli accadimenti sono stati riportati anche dagli organi di stampa. Il caso che ha suscitato maggiore clamore, anche mediatico, è stato quello relativo al tentativo delle Forze dell'Ordine di interrompere la celebrazione di una Messa nel cremonese, precisamente nella frazione Gallignano del Comune di Soncino. Cfr. SIMONA BACCHETTA, *Coronavirus, a Cremona parroco celebra messa con i fedeli: i carabinieri provano a interromperlo ma lui non si ferma. Multato insieme ai presenti*, in *Il Fatto Quotidiano*, 20 aprile 2020.

<sup>4</sup> Sul punto cfr. in particolare PIETRO LO IACONO, *La normativa anticovid tra tutela della salute e limitazioni all'esercizio della libertà religiosa (Quando la sana cooperatio lotta contro un virus)*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 3, 2020, p. 1088 ss., in cui l'Autore, pur sottolineando la possibile invocabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., osserva la sostanziale conformità della condotta riportata dagli organi di stampa alla fattispecie astratta prevista e punita dall'art. 405 c.p. Vedasi inoltre RAFFAELE SANTORO, *La tutela penale del sentimento religioso ai tempi del Covid-19: il caso del turbamento di funzioni religiose da parte delle Forze dell'ordine*, in *Olin.it*, 22 aprile 2020. In senso contrario si rinvia a PIERLUIGI CONSORTI, *La libertà religiosa travolta dall'emergenza*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2020, specialmente pp. 383-384, nota 29, in cui l'Autore sottolinea la necessità di tenere conto della legislazione d'emergenza, che «impone all'autorità che accerta una violazione delle misure imposte per la prevenzione del contagio «di impedirne la prosecuzione». Il tema dell'interruzione d'emergenza di una cerimonia vietata perché pericolosa non può a mio avviso essere letto secondo le chiavi interpretative ordinarie del rispetto del solo ordine pubblico. Sarebbe come dire che, venute a conoscenza di un possibile crollo del soffitto di una chiesa, le forze dell'ordine non possono interrompere una celebrazione senza darne «previo avviso all'autorità ecclesiastica competente», ovvero attendano la fine della celebrazione nella fiduciosa speranza che anche la struttura dell'edificio mantenga il dovuto raccoglimento e crolli solo quando la celebrazione sia conclusa».

Sulla compressione della libertà di culto nella prima fase dell'emergenza pandemica si rinvia a NICOLA COLAIANNI, *La libertà di culto ai tempi del coronavirus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 7, 2020, p. 25 ss.; PIERLUIGI CONSORTI, *Emergenza e libertà religiosa in Italia davanti alla paura della Covid-19*, in *Revista General de Derecho Canónico Y Derecho Eclesiástico del Estado*, 54, 2020, p. 1 ss.; ID., *La libertà religiosa travolta dall'emergenza*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020; MARIA D'ARIENZO, *Emergenza coronavirus, autorità ecclesiastica e bene comune*, in *Il Regno*, 10, 2020, p. 260 ss.; EAD., *Is the suspension of Mass in public form legitimate?*, in PIERLUIGI CONSORTI (a cura di), *Law, Religion and Covid-19 emergency*, Diresom, Pisa, 2020, p. 251 ss.; TIZIANA DI IORIO, *La quarantena dell'anima del civis-fidelis. L'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria da*

Lo confermano nondimeno alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione<sup>5</sup>, che nel ribadire la centralità del delitto di *turbatio sacrorum* quale presidio posto a protezione del diritto di libertà religiosa nella sua dimensione collettiva<sup>6</sup>, evidenziano le notevoli potenzialità che possono essere dispiagate dalla norma incriminatrice rispetto alla eterogeneità delle possibili forme di aggressione al bene giuridico tutelato<sup>7</sup>. La procedibilità d'ufficio, la struttura di reato a forma libera e la dualità delle condotte antigiuridiche sanzionate costituiscono pertanto corollari necessari in considerazione del carattere «pienamente religioso» dell'interesse protetto dall'art. 405 c.p.<sup>8</sup> e della sua particolare vulnerabilità<sup>9</sup>. Da qui la scelta legislativa di abbassare la soglia di pu-

---

*Covid-19 in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 11, 2020, p. 36 ss.; ANTONIO FUCCILLO, MIRIAM ABU SALEM, LUDOVICA DECIMO, *Fede interdetta? L'esercizio della libertà religiosa collettiva durante l'emergenza COVID-19: attualità e prospettive*, in *Calumet, Intercultural Law and Humanities Review*, 10, 2020, p. 87 ss.; ANNA GIANFREDA, *Libertà religiosa e culto dei defunti nell'epoca del Coronavirus*, in [www.olir.it](http://www.olir.it); ANGELO LICASTRO, *Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia*, in *Consulta On Line*, 14 aprile 2020; GIANFRANCO MACRI, *La libertà religiosa alla prova del Covid-19. Asimmetrie giuridiche nello "stato di emergenza" e nuove opportunità pratiche di socialità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 9, 2020, p. 24 ss.; STEFANO MONTESANO, *L'esercizio della libertà di culto ai tempi del Coronavirus*, in [www.olir.it](http://www.olir.it); VINCENZO PACILLO, *La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della pandemia*, in [www.olir.it](http://www.olir.it); RAFFAELE SANTORO, *La libertà di religione nel contesto pandemico*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2020, p. 157 ss.

<sup>5</sup> Ci si riferisce, nello specifico, alle sentenze della CORTE DI CASSAZIONE, Sesta Sezione Penale, 12 gennaio 2021, n. 8055 e Terza Sezione Penale, 20 gennaio 2022, n. 2242.

<sup>6</sup> La dottrina pacificamente individua il bene giuridico tutelato dalla disposizione di cui all'art. 405 c.p. nel «diritto collettivo di libertà religiosa». Così MASSIMO FIORE, *Il reato di turbatio sacrorum. Contributo all'ermeneutica dell'art. 405 c.p.*, Cedam, Padova, 1978, p. 107. Pur non essendovi dubbio sulla lesività della condotta di impedimento o turbamento della funzione religiosa anche nei confronti della libertà del singolo fedele, la dottrina osserva che la protezione penale approntata dall'art. 405 c.p. riguarda il singolo fedele soltanto come membro della comunità religiosa. In altri termini, il singolo credente «gode di tutela penale specifica a fronte di condotte impeditive o turbative della sua libertà di culto solo *uti socius*, non anche *uti singulus*». Cfr. PLACIDO SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 160. In senso parzialmente differente PAOLO CAVANA, *Occupazione di chiese e profili sanzionatori dell'utilizzo arbitrario di edifici aperti al pubblico*, cit., p. 1703 ss., secondo cui l'art. 405 c.p. tutela la libertà di culto anche nella sua dimensione prettamente individuale.

<sup>7</sup> Come si vedrà *infra*, la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, Terza Sezione Penale, 20 gennaio 2022, n. 2242 fa emergere le potenzialità che l'art. 405 c.p. può assicurare rispetto all'obiettivo di garantire una protezione integrale del sentimento religioso collettivo, quale corollario del diritto costituzionale di libertà religiosa.

<sup>8</sup> Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Bari, 2020, p. 277, il quale sottolinea che l'interesse protetto dall'art. 405 c.p. è «pienamente religioso», a differenza di altre analoghe ipotesi delittuose.

<sup>9</sup> Come osservato nella dottrina più risalente, oggetto di tutela penale, in relazione all'art. 405 c.p., è «l'interesse pubblico di proteggere la religione, come forza etico-sociale necessaria per la civiltà, contro i fatti che producono l'effetto di impedire o di turbare l'esercizio di funzioni, cerimonie». Così VINCENZO MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, vol. VI, Utet, Torino,

nibilità fino a consentire la sanzionabilità anche di quelle condotte connotate da minore offensività che, pur non impedendo lo svolgimento della funzione religiosa, si limitino soltanto ad alterarne il regolare e corretto svolgimento<sup>10</sup>.

Nella dottrina più risalente veniva opportunamente sottolineato che ai fini della concreta individuazione delle attività espressive di «funzioni, cerimonie o pratiche religiose» fosse necessario «un collegamento con ciascun ordinamento confessionale all'interno del quale va ricercato che cosa, per esso, debba intendersi per atto di culto»<sup>11</sup>. Il rinvio agli ordinamenti confessionali, invero, sembra oggi ancora più necessario, alla luce degli interventi che, soprattutto nel diritto canonico, hanno puntualmente disciplinato lo svolgimento dei riti e delle cerimonie religiose, anche al fine di impedire il perpetuarsi di distorsioni, strumentalizzazioni e infiltrazioni di carattere mafioso. Numerose sono infatti le Diocesi che si sono munite di specifiche regolamentazioni delle feste religiose, e in particolare delle manifestazioni della “pietà popolare”, come accade per le processioni, di cui spesso sono preventivamente stabiliti i tempi e le modalità di percorrenza<sup>12</sup>. La conoscenza di queste disposizioni costituisce, pertanto, un presupposto necessario per accertare la sussistenza di una possibile alterazione del “regolare svolgimento della funzione religiosa”, che costituisce l'evento delittuoso da cui far dipendere l'invocabilità della tutela penale nei confronti delle varie turbative perpetrate in danno delle manifestazioni collettive del diritto di libertà religiosa e di culto.

---

1935, p. 50. Ne consegue che la previsione di un sistema di norme penali statuali a tutela del diritto di libertà religiosa può essere ritenuta un'opzione politica che contribuisce a qualificare l'ordinamento italiano in chiave anti-separatista. Così FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, XII edizione, aggiornamento a cura di ANDREA BETTETINI e GAETANO LO CASTRO, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 233.

<sup>10</sup> Secondo la tradizionale opinione della dottrina l'impedimento della funzione religiosa si concretizza quando la condotta delittuosa «ostacola efficacemente la preparazione, l'inizio o il proseguimento della funzione cerimonia o pratica religiosa». Diversamente ricorre l'ipotesi di turbamento quando la condotta del soggetto attivo altera il normale *iter* formale e temporale della funzione religiosa. Sul punto vedasi PLACIDO SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, cit., pp. 155-156.

<sup>11</sup> Così ANTONIO VITALE, *Ordinamento giuridico e interessi religiosi: corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 153. Dello stesso avviso è MASSIMO FIORE, *Il reato di turbatio sacrorum. Contributo all'ermeneutica dell'art. 405 c.p.*, cit., p. 118, in cui l'Autore, ai fini dell'applicabilità del previgente art. 405 c.p., conferma la necessità di un collegamento con il diritto canonico. A tale posizione si contrapponeva la tesi di chi riteneva che competesse alla sola autorità giudiziaria la determinazione del concetto di funzione, cerimonia o pratica di culto. Vedasi in particolare VITTORIO PARLATO, *Turbamento di funzione religiosa*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2, 1971, p. 449, in cui l'Autore sottolineava che il concetto di pratica di culto «si struttura su una *communis opinio* di funzione o pratica religiosa».

<sup>12</sup> In argomento mi sia consentito rinviare a FABIO BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2019, specialmente p. 135 ss.

2. *L'accertamento della turbativa al regolare svolgimento delle processioni del culto cattolico attraverso il rinvio alle norme canoniche*

L'art. 405 c.p., oltre a sanzionare la condotta di chi impedisce efficacemente la preparazione, l'inizio e la prosecuzione di una funzione religiosa, ne punisce anche il semplice turbamento. Il reato è quindi integrato dalla volontaria commissione<sup>13</sup> di una condotta idonea a determinare l'evento della distorsione dell'*iter* di una pratica religiosa compiuta con l'assistenza di un ministro di culto in un luogo non privato. Di tal guisa, come sostenuto da parte della dottrina, sulla base del principio di tassatività e determinatezza della norma penale ogni eventuale ripercussione su elementi soggettivi – quali il raccoglimento o la tranquillità dei fedeli – non avrebbe potuto di regola costituire un effetto sufficiente a giustificare la risposta sanzionatoria di cui all'art. 405 c.p., in mancanza di una sostanziale incidenza sull'ordinario svolgimento della funzione religiosa<sup>14</sup>. Diversamente, la giurisprudenza, sin dalle sue più risalenti pronunce, ha ritenuto integrato il delitto in esame anche solo in presenza del mero turbamento ingenerato negli altri fedeli dalla condotta del soggetto attivo<sup>15</sup>.

Al di fuori di queste ipotesi, caratterizzate da un'alterazione percepibile su un piano meramente psicologico, la turbativa allo svolgimento di una processione religiosa risulta più agevolmente accertabile, su un piano materiale, quando la condotta dolosa abbia cagionato un'oggettiva alterazione del suo regolare *iter*, incidendo, ad esempio, sui tempi di percorrenza, sulle modalità di conduzione delle statue e dei simulacri, sulle eventuali soste preventivamente pianificate, sulle forme di accompagnamento musicale e, infine, sull'itinerario processionale così come programmato dall'autorità ecclesiastica e dalla stessa comunicato alla forza pubblica, anche ai fini dell'organizzazione

---

<sup>13</sup> Non può escludersi, tuttavia, che il delitto possa perfezionarsi in forma omissiva nell'ipotesi in cui gravi sul soggetto agente l'obbligo di impedire il verificarsi del turbamento o dell'impedimento della funzione religiosa.

<sup>14</sup> Cfr. VINCENZO MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 57-58; PLACIDO SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, cit., p. 156. In senso contrario si è espressa parte della dottrina ecclesiasticistica. In merito cfr. PAOLO CAVANA, *Occupazione di chiese e profili sanzionatori dell'utilizzo arbitrario di edifici aperti al pubblico*, cit.

<sup>15</sup> L'orientamento giurisprudenziale è risalente e consolidato. Da ultimo si rinvia alla sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, Terza Sezione Penale, 18 marzo 2021, n. 23337, con nota di ATTILIO IVOLELLA, *Ostia consacrata gettata a terra e calpestata, lo stato confusionale non esclude la condanna*, in *Diritto e Giustizia*, 117, 2021, p. 6, con la quale è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 404 e 405 c.p. un detenuto che, in occasione della celebrazione della messa nella Casa circondariale di Palermo "Ucciardone", aveva gettato e calpestato l'ostia ricevuta durante la Comunione. L'applicabilità dell'art. 405 c.p. è stata giustificata sulla base del «trambusto» ingenerato negli altri detenuti.

dei servizi di vigilanza, sicurezza e viabilità.

Rispetto al culto cattolico, la predeterminazione di questi aspetti è ormai sottratta alla consuetudine e a forme di improvvisazione o “spontaneismo”, ricevendo, al contrario, specifica regolamentazione, prevalentemente in ambito diocesano, attraverso la previsione di appositi decreti generali promulgati, nella maggior parte dei casi, in conformità alle *Linee Guida* stabilite d'intesa tra i Vescovi delle relative Conferenze Episcopali Regionali. Ne discende che l'accertamento del regolare svolgimento di una processione religiosa sembra richiedere un ineliminabile collegamento con quelle disposizioni che ne disciplinano puntualmente l'*iter*<sup>16</sup>, la cui conoscenza, da parte dell'autorità giurisdizionale chiamata a statuire sulla rilevanza penale della turbativa del rito religioso, può costituire un decisivo e necessario parametro di valutazione della potenziale sanzionabilità della condotta<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Si consideri, ad esempio, quanto previsto nelle recenti *Linee Guida* della Conferenza Episcopale Calabria del 15 settembre 2021 che, con l'obiettivo di prevenire ogni forma di infiltrazione malavita nei riti religiosi, dettano specifiche indicazioni, da tradurre in specifiche e vincolanti norme diocesane, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle processioni religiose all'interno delle singole Diocesi. Il punto IV del Documento (*Processioni e pie pratiche tradizionali*) prescrive espressamente che il corteo processionale non debba protrarsi per oltre due ore e impone che «siano previamente precisati i luoghi di percorso con le icone, i simulacri e le immagini, nonché i tempi e i luoghi delle soste per il cambio dei portantini» (punto IV.1). Il Documento, al fine di reprimere l'odiosa pratica degli inchini, vieta inoltre lo stazionamento e la sosta di «statue e icone davanti alle abitazioni degli organizzatori o degli offerenti» o su tavolini posti nei pressi di abitazioni private o di esercizi commerciali (punto IV.3). Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA, *No ad ogni forma di mafie, Linee guida per un "sentire e agire comuni" del clero, dei consacrati e dei fedeli laici delle Diocesi di Calabria*, Arti poligrafiche Varamo, Polistena, 2021. Il Documento del 15 settembre 2021 è altresì consultabile in formato digitale sul portale istituzionale della Conferenza Episcopale Calabria (<https://www.calabriaecclesia.org/>).

Anche la Conferenza Episcopale Campana, con il Documento “*Evangelizzare la pietà popolare. Norme per le feste religiose*” del 7 maggio 2013, ha dettato specifiche disposizioni in materia di feste e processioni religiose, recepite nelle Diocesi campane con appositi decreti di promulgazione. In particolare, il Documento, dopo aver previsto che le processioni debbano seguire le vie principali e svolgersi in tempi brevi – comunque non superiori alle due ore –, vieta la raccolta di offerte, lo sparo di fuochi artificiali e il sistema delle aste per l'individuazione dei portatori delle statue. Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Evangelizzare la pietà popolare. Norme per le feste religiose*, 7 maggio 2013, p. 7. Il Documento è consultabile all'url: <http://repertoriogiuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2016/02/Norme-feste-religiose-Conferenza-Episcopale-Campana-2013.pdf>

<sup>17</sup> Ne consegue che l'accertamento della rilevanza penale della condotta non può essere rimesso esclusivamente all'autonomia valutazione dell'autorità giurisdizionale. Difatti, differenzialmente da quanto ritenuto da parte della dottrina ai fini dell'individuazione del concetto di “atto di culto”, il riferimento alla *communis opinio* può risultare fuorviante allorquando si tratti di valutare la regolarità o meno dello svolgimento di una processione religiosa. Difatti, le più recenti regolamentazioni in materia di pietà popolare e di processioni dettano principi contrastanti, in alcuni casi, con le stesse consuetudini e le tradizioni popolari. Si pensi, a titolo esemplificativo, al divieto di consegnare offerte o di attaccare banconote alla statua dei Santi durante le processioni, prassi invece assai radicata nella religiosità popolare. Lo stesso può dirsi in relazione al tradizionale sistema di designazione dei portatori delle statue a mezzo di aste (c.d. sistema degli “incanti”), espressamente abrogato dal *Regolamento diocesano delle processioni* emanato, nel 2015, dal Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

### *3. Violazione di norme canoniche e configurabilità del delitto di turbatio sacrorum*

Con la sentenza del 12 gennaio 2021, n. 8055<sup>18</sup> la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 405 c.p. nel caso di turbamento del regolare svolgimento di una processione religiosa. La fattispecie concerneva la collocazione di alcuni tavolini sulla strada percorsa dal corteo processionale e la condotta era perpetrata con l'obiettivo di imporre una sosta dinanzi ad un esercizio commerciale. La Suprema Corte, nel confermare la pronuncia della Corte d'Appello di Salerno, rigettava il ricorso e riteneva integrato il reato in considerazione dell'avvenuta interferenza con l'«ordinato» svolgimento della processione, che nel suo *iter* programmato non contemplava alcuno stazionamento in quella specifica area. Conseguentemente, in ragione dell'oggettiva alterazione del rito, nessuna rilevanza veniva attribuita alla circostanza che il Parroco, di fronte alle insistenti richieste dei correi, avesse infine acconsentito alla pretesa di far sostare la processione nei pressi del locale commerciale.

L'episodio si è verificato nel territorio dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, tra le prime diocesi a munirsi di una minuziosa regolamentazione giuridica delle feste e delle processioni religiose a seguito dell'emanazione del decreto generale del 4 ottobre 2013 – entrato in vigore il 1° gennaio 2014 – con cui l'allora Arcivescovo Metropolita di Salerno imponeva la riduzione delle soste e vietava ai portatori delle statue di effettuare «danze e giravolte»<sup>19</sup>. Peraltro, l'introduzione di questa specifica regolamentazione non aveva impe-

---

Per approfondimenti mi sia consentito rinviare a FABIO BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, cit., p. 183 ss.

<sup>18</sup> La massima della sentenza è consultabile in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, p. 802.

<sup>19</sup> Con il decreto diocesano del 4 ottobre 2013, unitamente alla promulgazione delle norme contenute nel Documento «*Evangelizzare la pietà popolare. Norme per le feste religiose*» della Conferenza Episcopale Campana, S.E.R. Mons. Moretti ha promulgato disposizioni integrative in materia di feste e processioni, che, a far data dal 1° gennaio 2014, hanno trovato vigore nel territorio della Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Di seguito si riportano i punti nn. 6d, 7 e 8 del Decreto:

«6. I portatori delle statue siano persone che vivono la vita parrocchiale.

d) Evitino danze e giravolte con le statue, durante e a conclusione della processione.

7. Per quanto riguarda la processione si osservi che: a) essa non superi i confini parrocchiali; b) si svolga solo sulle strade principali e, ad evitare privilegi, non vada né sosti su strade e spazi privati; c) si concluda al massimo entro le due ore e mezza; d) si riducano le soste, per non frammentare il corteo e prolungare il percorso.

8. È proibito, durante la processione, raccogliere offerte in denaro, sotto qualsiasi forma».

Il decreto diocesano è consultabile nel Bollettino Diocesano dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Settembre-Dicembre 2013, pp. 109-112, consultabile *on line* all'indirizzo web: <https://www.diocesisalerno.it/bollettini/2013/settembre-dicembre-2013.pdf>.

dito, in occasione della successiva processione di San Matteo del 2014, la reiterazione delle soste – non previste nel programma processionale predisposto dalla Curia arcivescovile – e delle tradizionali giravolte delle statue, vietate espressamente dal punto 6d del decreto. Sul caso si è di recente pronunciata la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Salerno con la sentenza n. 3126 del 28 ottobre 2021, con cui è stata accertata, in primo grado, la configurabilità del delitto di cui all'art. 405 c.p.

Nelle due vicende appena esaminate, la materiale distorsione del regolare svolgimento del rito religioso è stata agevolmente comprovata dalla contestuale violazione delle specifiche disposizioni dettate in ambito diocesano per disciplinare l'ordinario svolgimento dei riti e delle processioni religiose. Dall'ulteriore verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del dolo è così derivata la sanzionabilità penale, ai sensi dell'art. 405 c.p., delle relative condotte<sup>20</sup>.

#### 4. *Verso una tutela “integrale” del sentimento religioso collettivo: l'art. 405 c.p. come presidio contro la strumentalizzazione dei riti e delle funzioni religiose*

Le concrete modalità di esecuzione del “fatto storico” non sempre consentono di poter immediatamente constatare l'oggettiva alterazione del regolare svolgimento delle processioni e, in generale, dei riti religiosi. È quanto può avvenire, ad esempio, allorquando si intenda aggirare il divieto di soste attraverso il ricorso a rallentamenti del corteo processionale in prossimità di determinate abitazioni o con fermate di pochi secondi, tali da non poter essere considerate “inchini”. Inoltre, in numerose diocesi l'iter delle funzioni religiose non è disciplinato da specifiche regolamentazioni, con la conseguenza che l'autorità giurisdizionale chiamata a valutare, rispetto ad una determinata fattispecie, la configurabilità del delitto di *turbatio sacrorum* non potrà disporre di questo utile parametro di accertamento della potenziale rilevanza penale della condotta.

Nondimeno, anche in presenza di un formale rispetto delle disposizioni dettate in tema di riti e celebrazioni religiose, non può dirsi del tutto escluso il rischio di una loro sostanziale strumentalizzazione<sup>21</sup>. Difatti, in simili ipotesi

---

<sup>20</sup> Occorre però ricordare che anche nei confronti del delitto di *turbatio sacrorum*, qualora ne ricorrano le condizioni, può trovare applicazione l'art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto.

<sup>21</sup> Si pensi, ad esempio, ai sempre più frequenti decreti generali che, in varie diocesi italiane, hanno disposto la sospensione dell'ufficio di padrino e madrina nei Sacramenti del Battesimo e della Confermazione, anche per impedire ogni possibile strumentalizzazione dei Sacramenti.

la materiale regolarità della funzione religiosa non sembra impedire un'effettiva lesione del sentimento religioso della comunità che vi partecipa.

La sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 20 gennaio 2022, n. 2242<sup>22</sup> pone rimedio a questa possibile lacuna e afferma la potenziale rilevanza penale delle condotte dirette alla manipolazione malavitosa delle finalità dei riti religiosi attraverso un'espansione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 405 c.p. Infatti, la tutela garantita con la previsione del delitto di *turbatio sacrorum*, lungi dal concernere soltanto le oggettive proiezioni fenomenologiche del sentimento religioso collettivo, va necessariamente estesa in considerazione della dimensione eminentemente spirituale di siffatto bene giuridico, poiché la sua protezione, come sottolinea la Corte, «non consiste tanto (e solo) nell'assicurare la materiale regolarità della funzione religiosa, quanto anche nell'impedire che essa possa essere distolta, utilizzata per scopi che offendono o sono in contrasto con la sensibilità religiosa dei fedeli che vi partecipano e con i valori espressi dalla fede professata». Da tale arresto discende la punibilità anche di quelle condotte che, per quanto formalmente ossequiose delle prescrizioni rituali, siano dirette a perseguire, mediante una strumentalizzazione delle pratiche religiose, finalità del tutto contrarie ai valori che la funzione religiosa intende evocare – ed effettivamente evoca – nella comunità dei fedeli.

È attraverso questo percorso argomentativo che la Corte di Cassazione, sullo sfondo di una tutela integrale della dimensione collettiva del diritto di libertà religiosa, riesce a superare la problematica individuazione dell'alterazione dell'ordinario svolgimento del rito religioso nella vicenda sottoposta al suo vaglio. Difatti, nel caso di specie, si contestavano non soste ma soltanto due rapide «fermate»<sup>23</sup> – seppure nei pressi dell'abitazione di uno stretto congiunto di un noto boss malavitoso di Corleone – e lo stesso ministro di culto, lungi dal confermare la modifica del regolare svolgimento della processione, negava ogni turbativa e giustificava i due veloci arresti con la necessità di garantire, come da consuetudine, un cambio tra i portatori che conducevano la statua. Né tanto meno nel giudizio si acquisiva la testimonianza dell'Arcivescovo di Monreale, che, avendo avviato un'«indagine interna» sull'accaduto del 31 maggio 2016, avrebbe potuto fornire informazioni dettagliate sulle regole di svolgimento delle processioni nelle vie cittadine e sul relativo programma.

Al di là di un'effettiva materiale distorsione dell'*iter* della funzione reli-

---

<sup>22</sup> La sentenza è consultabile in questo numero della *Rivista Diritto e Religioni*, p. 824 e all'indirizzo: [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/01/2242\\_01\\_2022\\_no-index.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/01/2242_01_2022_no-index.pdf).

<sup>23</sup> Le due soste, come si legge nella ricostruzione dei Giudici di merito riportata nel testo della pronuncia della Corte di Cassazione, erano state di «pochissimi secondi».



giosa, comunque non negata, la Corte giunge a confermare le pronunce dei Giudici di merito principalmente sulla base dell'accertata strumentalizzazione del rito da parte del "capovara", che, pur senza compiere un "inchino", ha comunque ordinato la fermata della processione per rendere omaggio all'abitazione di uno storico capo-mafia<sup>24</sup>, in spregio al sentimento dei fedeli presenti<sup>25</sup>. La lesione del sentimento religioso della comunità, perpetrata attraverso una distorsione delle finalità proprie del rito religioso, confermerebbe, pertanto, l'offensività della condotta realizzata, come tale meritevole di essere penalmente sanzionata in base all'art. 405 c.p.

Dal principio di diritto affermato dalla Suprema Corte discende, dunque, una ulteriore funzione pienamente ascrivibile alla norma incriminatrice di cui all'art. 405 c.p: il delitto di *turbatio sacrorum*, attraverso la tutela del sentimento religioso collettivo, quale corollario del diritto di libertà religiosa, può assurgere a strumento in grado di reprimere anche nell'ordinamento statuale le strumentalizzazioni malavitose dei riti religiosi, assolvendo la funzione di supportare efficacemente l'azione ecclesiale di contrasto alle mafie, già profusa da numerose diocesi attraverso la prevenzione delle possibili ingerenze criminali nei riti religiosi e, in particolare, nelle manifestazioni della pietà popolare.

5. *Un ulteriore strumento di contrasto ecclesiale alle mafie: la costituzione di parte civile della comunità di fedeli lesa dalla distorsione malavitosa dei riti religiosi*

Sulla base del recente arresto della Corte di Cassazione la comunità che partecipa al rito, per effetto della volontaria manipolazione delle autentiche finalità della pratica religiosa, subisce un danno giuridicamente apprezzabile al proprio diritto di manifestare il culto in forma associata e in conformità ai valori attribuiti dalla fede di appartenenza a quel rito. Ne consegue che anche il sovvertimento delle finalità della funzione religiosa dolosamente perpetrato dal soggetto agente può giustificare sia, ai sensi degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.,

---

<sup>24</sup> Concorrono a tale convincimento una serie di indizi: l'effettivo compimento di due brevi fermate nei pressi dell'abitazione delle congiunte dello storico capo-mafia; l'insolita illuminazione dell'abitazione, in precedenti occasioni chiusa; l'affaccio delle congiunte del malavitoso al balcone; il legame di parentela tra il "capovara" e le stesse congiunte del mafioso.

<sup>25</sup> Così recita il relativo passo della sentenza: il soggetto agente ha «strumentalizzato una processione religiosa a fini del tutto contrari al sentimento di coloro che vi partecipavano e comunque ai valori universalmente espressi e riconosciuti dalla religione cattolica, sovvertendoli completamente e integrando a tutti gli effetti il reato contestato».

una formale costituzione di parte civile nel processo penale da parte della comunità religiosa lesa, sia l'intervento, in base agli artt. 91-93 c.p.p., di altri enti o associazioni che, previo consenso della parte offesa, tutelino interessi parimenti danneggiati dalla condotta delittuosa. Nello specifico, la strumentalizzazione del rito religioso potrebbe giustificare la costituzione di parte civile della comunità parrocchiale, a mezzo dell'Ente Parrocchia, nonché l'intervento della Diocesi o del comitato organizzativo della festa o della confraternita delegata dall'autorità ecclesiastica all'organizzazione della processione<sup>26</sup>.

Peraltro, l'astratta configurabilità del potere dell'Ente Diocesi di costituirsi parte civile in luogo dell'Ente Parrocchiale, in caso di ingiustificata inerzia, sembra costituire un notevole antidoto al perpetuarsi di atteggiamenti accondiscendenti o ambigui nei confronti delle ingerenze delle organizzazioni criminali, che, per quanto sempre più rari nel clero contemporaneo, tuttavia ancora persistono in alcuni ambienti ecclesiali, come dimostrano le vicende sottoposte al vaglio della Corte di Cassazione. Parimenti, anche la circostanza che il delitto di *turbatio sacrorum* sia procedibile d'ufficio può contribuire al superamento di ogni residua incertezza, da parte del clero, nella ferma denuncia delle insinuazioni malavitose nella vita della Chiesa<sup>27</sup>. In tal modo, infatti, l'Ordinario Diocesano potrà essere informato del verificarsi di accadimenti che, altrimenti, potrebbero essere minimizzati nella loro offensività, o addirittura celati in caso di mancata denuncia da parte dei fedeli o dei ministri di culto. Inoltre, l'emersione di simili episodi potrebbe favorire l'adozione di interventi correttivi o l'introduzione di ulteriori controlli atti ad impedire la disapplicazione delle vigenti disposizioni che, in numerose Diocesi, mirano a prevenire le infiltrazioni criminali nei riti religiosi.

## *6. Riflessioni conclusive*

I decreti diocesani promulgati in alcune Diocesi prevedono la comminazione di specifiche sanzioni, da parte dell'Ordinario Diocesano, nei confronti dei fedeli appartenenti ad associazioni ecclesiali o confraternite per cui sia stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato o richiesta di rinvio a

---

<sup>26</sup> Qualora, invece, la processione sia organizzata dalla confraternita e sia partecipata da soli confratelli, naturalmente con l'assistenza di un ministro di culto, la comunità religiosa danneggiata dall'eventuale strumentalizzazione del rito – e quindi legittimata a costituirsi parte civile – dovrebbe essere individuata nella stessa confraternita.

<sup>27</sup> Difatti, soprattutto nella vicenda definita dalla CORTE DI CASSAZIONE, Terza Sezione Penale, 20 gennaio 2022, n. 2242, la condotta delittuosa non era stata denunciata dal Parroco, che, al contrario, aveva negato ogni strumentalizzazione del rito religioso.

giudizio<sup>28</sup>. Ulteriori interventi impediscono espressamente ai soggetti «che appartengono ad associazioni di stampo mafioso [...] o che hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passata in giudicato» di essere accolti nelle confraternite<sup>29</sup> o di prendere parte ai comitati organizzativi delle feste religiose<sup>30</sup> e di partecipare alle processioni come portatori delle statue<sup>31</sup>.

La punibilità delle condotte ai sensi dell'art. 405 c.p. anche in caso di strumentalizzazione mafiosa dei riti religiosi diviene, pertanto, il presupposto per l'applicazione delle specifiche misure previste in ambito canonico. Difatti, il passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna, unitamente all'accertamento dell'avvenuta dolosa manipolazione delle autentiche finalità del rito religioso, conferma anche la non estraneità del reo alle logiche malavitose, con la conseguente applicabilità dei provvedimenti sanzionatori contemplati nelle disposizioni di diritto canonico particolare per i soggetti ritenuti legati, a vario titolo, alle cosche criminali.

Il rinvio alle disposizioni canoniche ai fini della verifica dell'effettiva alterazione del regolare svolgimento dei riti religiosi, da un lato, e le immediate ricadute canonistiche che derivano dall'accertamento, da parte degli organi giurisdizionali statuali, della rilevanza penale delle condotte volontariamente dirette alla strumentalizzazione malavitosa delle pratiche religiose, dall'altro, confermano le notevoli interrelazioni che il delitto di *turbatio sacrorum* pone tra l'ordinamento canonico e l'ordinamento statale. Questa convergenza, rafforzata dall'affermazione della dimensione eminentemente spirituale del bene

---

<sup>28</sup> Ad esempio, il Decreto n. 218 del 29 giugno 2013 “sulla condizione dei fedeli appartenenti ad associazioni ecclesiali, contro i quali venga iniziato un procedimento penale”, emanato per la Diocesi di Locri-Gerace, prevede, al § 1, che i membri delle confraternite o di altre associazioni pubbliche diocesane siano sospesi con provvedimento dell'Ordinario diocesano da ogni ufficio, mansione o servizio svolto nell'Associazione nel caso in cui venga iniziato contro di essi un procedimento penale presso i Tribunali dell'Ordinamento dello Stato italiano. Il successivo § 6 stabilisce che, in caso di condanna definitiva passata in giudicato, il fedele sia destituito dal proprio incarico e cancellato dall'elenco dei soci, con provvedimento del Moderatore. Il Decreto è consultabile in *Diritto e Religioni*, 2, 2013, pp. 549-550. Per un primo commento vedasi SALVATORE TARANTO, *Finché Giudice non vi rinvi ovvero il Decreto n° 218/2013 del Vescovo di Locri-Gerace*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2014, p. 79 ss.

<sup>29</sup> Così dispone il Decreto n. 210 del 5 maggio 2014 emanato per la Diocesi di Monreale, consultabile al seguente url: [https://www.diocesimonreale.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/5.5.2014.DecretoConfraternite\\_nomafia.pdf](https://www.diocesimonreale.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/5.5.2014.DecretoConfraternite_nomafia.pdf).

<sup>30</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA, *Per una nuova evangelizzazione della pietà popolare. Orientamenti pastorali per le Chiese di Calabria*, 2015, n. 17, consultabile al seguente indirizzo web: <http://repertoriogiuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2016/04/Orientamenti-Conferenza-Episcopale-Calabra-30.06.2015.pdf>.

<sup>31</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA *No ad ogni forma di mafie, Linee guida per un “sentire e agire comuni” del clero, dei consacrati e dei fedeli laici delle Diocesi di Calabria*, cit., e precisamente il punto III.2, in cui si prevede l'esclusione dall'elenco dei portatori delle statue di «eventuali soggetti in odore di 'ndrangheta».

*Delitto di turbatio sacrorum e strumentalizzazione mafiosa dei riti religiosi: la tutela del sentimento religioso collettivo nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione*

giuridico tutelato dall'art. 405 c.p., conferma che il comune impegno profuso dallo Stato e dalla Chiesa cattolica per la repressione delle condotte volte alla manipolazione mafiosa dei riti religiosi può trovare nell'applicazione dell'art. 405 c.p. un importante punto di contatto, in grado di costituire il fulcro di una sempre più proficua collaborazione nelle rispettive azioni di contrasto al crimine organizzato.